



**PROCEDURA PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE E ISTITUZIONE DELLE INSIDER LIST**

Premessa	3
1. Riferimenti Normativi	3
2. Ambito di Applicazione	3
3. Soggetti Coinvolti	3
4. Processo	4
4.1 Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate	4
4.2 Redazione del comunicato	4
4.3 Comunicazione al pubblico / terzi	5
4.4 Comunicati ed avvisi non price sensitive	5
4.5 Ritardo delle Comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate	5
5. Divieto di effettuare operazioni ed obbligo di riservatezza	6
6. Violazione del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate	7
7. Elenchi delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate (INSIDER LISTS)	8
Allegato: Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate	10

PREMESSA

La presente procedura ha come obiettivo la definizione delle regole organizzative e comportamentali da osservare per la gestione e la diffusione di informazioni riguardanti Softec Spa o le sue società controllate (di seguito "Softec" o la "Società").

ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi della presente procedura relativi alla comunicazione al pubblico sono:

- art. 114 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'obbligo di diffusione delle informazioni privilegiate;
- art. 181 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alla definizione di informazione privilegiata;
- art. 184 e art. 187-*bis* d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 e art. 187-*ter* d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con riferimento alla cosiddetta "manipolazione informativa".

Si fa inoltre riferimento alla disciplina contenuta nei regolamenti Consob ed in particolare:

- artt 65- e ss. del Regolamento Emittenti (n. 11971 come successivamente modificato ed integrato) con riferimento alla "Comunicazioni al pubblico".

Inoltre, si fa riferimento agli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il "Regolamento Emittenti AIM Italia") nonché agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 596/2014.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica con riferimento alla diffusione delle informazioni che si possono definire privilegiate ai sensi dell'articolo 181 TUF ed alla diffusione di qualunque altro avviso/comunicato, che la società intenda diffondere volontariamente o in base ad un obbligo previsto dalla legge o dal Regolamento Emittenti AIM ovvero ancora a seguito di una richiesta di Borsa Italiana Spa o del NOMAD.

3. SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nella presente procedura sono i seguenti:

- **Dipendenti:** segnalano al proprio responsabile (Soggetto Rilevante) le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

- **Soggetti Rilevanti: Amministratori e Sindaci, e Responsabili della Società e delle Società Controllate:** segnalano l'eventuale esigenza di effettuare una comunicazione al pubblico e forniscono i dati e le informazioni necessarie affinché la specifica comunicazione possa essere predisposta e diffusa in maniera tempestiva e idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentate, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto delle comunicazioni precedenti;
- **Presidente e Amministratore Delegato:** valuta ed autorizza la diffusione al pubblico di una comunicazione;
- **Key Manager o Investor Relator:** predispose la comunicazione sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e provvede alla diffusione nel rispetto delle disposizioni di legge e se del caso secondo le eventuali ed ulteriori modalità e tempistiche definite dal Consiglio di Amministrazione;
- **Società Controllate:** le società controllate da Softec Spa.

4. PROCESSO

4.1 VALUTAZIONE DEL CARATTERE "PRIVILEGIATO" DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ciascun Soggetto Rilevante deve informare senza indugio il Presidente e Amministratore Delegato della Società di tutte le informazioni riguardanti la Società e che essi ritengono potenzialmente privilegiate e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. I Dipendenti informano il proprio responsabile (Soggetto Rilevante) che a sua volta ne informano senza indugio il Presidente e/o Amministratore Delegato.

La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al pubblico, è effettuata dal Presidente e/o Amministratore Delegato.

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato in ordine ad una determinata informazione, può prendere una delle seguenti decisioni:

- Ritenerla una informazione privilegiata ed autorizzare la diffusione della comunicazione; ovvero
- Ritenerla una informazione privilegiata ma richiedere di porre in essere gli adempimenti per procedere alla diffusione della comunicazione con ritardo (si veda successivo punto 4.4); ovvero
- Non ritenerla una informazione privilegiata (ad esempio in quanto la stessa non ha raggiunto un livello di determinatezza tale da dover essere comunicata).

4.2 REDAZIONE DEL COMUNICATO

Il Key Manager predisporre il testo della Comunicazione sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e la sottopone al Presidente e/o all'Amministratore Delegato.

Il testo del comunicato approvato dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato deve essere trasmesso dal Key Manager al Nomad per la preventiva approvazione da parte di quest'ultimo secondo quanto previsto dalla procedura per la gestione dei rapporti con il Nomad.

Si segnala che nel caso di diffusione di comunicati "Price Sensitive" a mercato aperto è raccomandato dalle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM (articolo 11) all'Emittente ed al Nomad di darne preavviso, a mezzo telefono, a Borsa Italiana allo scopo di consentire a quest'ultima di valutare il possibile impatto che il comunicato, una volta diffuso, potrebbe avere sull'andamento delle negoziazioni.

Inoltre, in previsione di un'imminente conclusione di operazioni di rilievo o di formalizzazione di decisioni che riguardano fatti rilevanti si raccomanda di consultare preventivamente Borsa Italiana al fine di valutare congiuntamente e con maggiore ponderazione i possibili interventi sul mercato.

4.3 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO / TERZI

Il Key Manager procede, dunque, a diffondere la comunicazione (nel testo autorizzato dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato e dal Nomad) mediante l'uso dello SDIR e contestualmente dispone la pubblicazione sul sito internet del comunicato/avviso.

Tale adempimento deve avvenire preferibilmente a mercato chiuso.

4.4 COMUNICATI ED AVVISI NON PRICE SENSITIVE

La redazione e diffusione di comunicati ed avvisi non *price sensitive* è regolata sulla base degli articoli 4.3. e 4.4. della presente procedura.

4.5 RITARDO DELLE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

In applicazione dell'articolo 114, comma 3, TUF, la Società può ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni c.d. privilegiate ai sensi dell'art. 181 TUF al fine di non pregiudicare i propri legittimi interessi. Ciò può accadere perché la diffusione delle predette informazioni potrebbe compromettere la realizzazione di un'operazione ovvero potrebbe, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza.

Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

La Società concorda con il Nomad il ritardo della comunicazione. A tal fine la Società deve dare senza indugio notizia al Nomad dell'intenzione di avvalersi di tale possibilità, indicando le connesse circostanze.

E' inteso che nell'ipotesi di ritardo della comunicazione, la stessa debba essere sottoposta nuovamente all'autorizzazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, in prossimità della scadenza fissata da quest'ultimo al fine di ottenere l'autorizzazione sia con riguardo ai contenuti della comunicazione, sia alla diffusione ed alla relative modalità da adottarsi.

5. DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società di effettuare operazioni di qualsiasi tipo che abbiano ad oggetto le Azioni della Società nonché di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.

I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;

- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;

- assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura **STRETTAMENTE RISERVATO**.

4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

5. I Soggetti Rilevanti possono comunicare le informazioni privilegiate nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio a soggetti terzi purché soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale. In tal caso i soggetti rilevanti devono accertarsi che i destinatari delle informazioni siano consapevoli che non possono negoziare Azioni della Società prima che le informazioni siano state comunicate.

Se la Società ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

Qualora un'informazione privilegiata sia stata resa pubblica, la Società deve comunicare tali informazioni, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

6. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità di vigilanza competente ovvero dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

2. In caso di violazione da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

3. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

7. ELENCHI DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (INSIDER LISTS)

7.1 La Società ha istituito, in forma elettronica, un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate).

7.2 La Società si impegna a:

- a) aggiornare tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del successivo paragrafo 7.5;
- b) trasmettere l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

7.3. La Società adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

7.4. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'elenco.

7.5. La Società si impegna ad aggiornare l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

7.6. La Società si impegna a conservare l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

ALLEGATO: POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Fermo restando che non esiste un elenco di informazioni potenzialmente privilegiate e che la valutazione del carattere privilegiato dell'informazione è sempre una valutazione da effettuarsi in concreto, rimessa alla Società, a titolo esemplificativo, di seguito si indicano alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi del presente regolamento:

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale;
- emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di

riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e

- le deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.